





Digitized by Google

Palat.
XLVI
405

Digitized by Google

EDITTO REALE

PER

Lo ristabilimento, ed ampliazione de' privilegj, e del Salvocondotto

DELLA SCALA, E PORTO FRANCO

DELLA CITTÀ DI MESSINA

Colle Istruzioni per lo buon regolamento del medesimo

E COLLA TARIFFA

Delle valutazioni delle mercanzie per regola dell' esazioni de' dritti di Lazzeretto, di Porto Franco, e di estrazione per dentro il Regno di Sicilia

PUBBLICATO

PER ORDINE DI SUA MAESTA'.





IN NAPOLI MDCCLXXXIV.
NELLA STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, DI SICILIA, E GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, E CASTRO ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec.



Rescelti dalla Provvidenza ad invigilare alla stabile e florida conservazione de' Nostri Dominj fondata nella più estesa felicità de' popoli al nostro Governo commessi; persuasi che la reciproca comunicazione delle nazioni lungi dal toglier punto, e detrarre al rispettivo ben'essere di ciascheduna di esse, ne proporzioni loro i vantaggi alla misura appunto della rispettiva influenza nella massa generale del pubblico bene; ed animati dal desiderio di contribuire per la nostra parte a migliorare la condizione dell' Umanità, di cui i Re sono Padri, e la Sovranità è la tutela e l' appoggio, abbiamo sempre riguardato con particolare predilezione del Nostro Animo, siccome han praticato i Nostri Predecessori, la Nobile e Fedele Nostra Città di Messina emporio in altri tempi del commercio de' due mari, ed a portata ancora d' esserlo per le singolari sue circostanze: ed anche prima, che i recenti tremuoti sopravvenissero a deteriorarne lo stato, in cui l' aveano ridotta la peste, e le precedenti rivoluzioni politiche, aveamo già concepito il disegno di ricondurla ad un felice risorgimento per quella strada, che le combinazioni de' tempi, ed i privilegj della situazione, del suolo, e del clima lasciano aperta a questa intrapresa nella sfera della mercatura e del commercio.

Quindi dopo avere nell' ultima indicata catastrofe aperto

ſenza riſerva il noſtro erario a' biſogni di quella popolazione; e dopo avere Sovranamente provveduto alla rifazione degli edificj diſtrutti, ed alla reſtaurazione de' magazzini, del Lazzeretto, e di ogn' altra opera pubblica, che può aver rapporto in quella Città alla negoziazione ed al traffico; fra tutti gli oggetti relativi alla ſua coſtituzione politica, la quale Noi ci proponiamo di ridurre a miglior forma in qualche parte, in cui la pubblica utilità lo eſiga, crediamo eſpediente all' intento di prender di viſta preferibilmente e ſin da ora quello, per cui Meſſina nella più eſteſa protezione e libertà del commercio, e dell' induſtria poſſa preſentare un maggiore incoraggimento agli Eſteri, ed a' ſuoi Nazionali, che vi ſi conſacrino.

Confermiamo perciò ſolennemente a Meſſina, e Sovranamente decretiamo, e garantiamo il privilegio di Scala, e Porto franco a ſeconda degli ſtabilimenti, che i Noſtri Predeceſſori nel 1695, nel 1714, e nel 1728 ne promulgarono, ed a' quali intendiamo di dare ancor Noi, e di rinnovare la Noſtra Sanzione in tutti quegli articoli, che il preſente Noſtro Editto non ſottoponga a quelle modificazioni e riforme, che la pratica de' medeſimi, l' eſperienza, e la variazione de' tempi ci han moſtrate opportune, ed a cui il pubblico bene ci ha conſigliati ed indotti.

I. A tutti i Mercanti e Negozianti tanto di quelle nazioni, che hanno Trattati di navigazione e di commercio ſtipolati co' Noſtri Regni delle due Sicilie, quanto di quelle con cui ſiamo attualmente in iſtato di buona corriſpondenza e di pace, concediamo reale, libero, ed ampliſſimo Salvocondotto, facoltà, e permeſſo di traſferirſi da qualunque parte del Mondo a ſtabilirſi in Meſſina; d' immettervi mercanzie e derrate d' ogni genere tanto per mare, quanto per terra; di trafficarvi, tranſitarvi, abitarvi colle loro famiglie, e ſenza di eſſe; di partirne, tornarvi, vendervi, comprarvi, ed eſtrarne qua-

qualunque genere di cose, non escluse le Monete d' oro e d' argento, non ostante qualunque divieto in contrario, che fosse in osservanza ed in vigore nel Nostro Regno di Sicilia: dando e concedendo similmente a' medesimi l' intiera libertà di esercitarvi l' enunciato traffico tanto sotto loro nome, quanto sotto nome de' loro corrispondenti senza impedimento, o molestia alcuna nè personale, nè reale: e promettendo altresì, che nel caso inopinato (e da manifestarsi pel mezzo di nuovo Editto, o in altra miglior forma della rivoca del presente Salvocondotto a favore de' medesimi, e rispettivo Privilegio di Scala e Porto franco a favore di Messina) s' intendano sin da ora accordati loro anni quattro di dilazione per potere nel decorso di essi esigere sommariamente i loro crediti, e vendere, o disporre in altra guisa a loro piacere delle loro merci, e di tutti i loro beni stabili, che avessero acquistati ne' due Regni dopo il loro passaggio al domicilio di Messina: che per la partenza, e pel trasporto ove ad essi piacerà delle loro robe, persone, e famiglie si apprestino navi, vascelli, e tutt' altro occorrente all' esecuzione del loro viaggio, onde nella non preveduta indicata circostanza non vengano a loro danno alterati i soliti prezzi della conduttura, e de' noli; e che nell' enunciato caso le loro persone, famiglie, merci, robe, libri stampati, e manoscritti di qualsivoglia idioma abbiano libero e franco passo, e transito tanto per terra, quanto per mare senza veruno impedimento, ed i loro arnesi, gioje, cose lavorate d' argento e d' oro, e suppellettili domestiche sieno totalmente esenti ed immuni da' pagamenti di Gabelle, di Passi, e di Guardie, che esistono, o esistessero allora ne' nostri Dominj.

II. Le stesse facilitazioni di trasporto, e di transito promettiamo a tutti e singoli Mercanti e Negozianti di qualche nazione, che, risiedendo i medesimi in Messina, e avendovi domi-

domicilio e negozio , venisse esclusa per rottura di pace dal commercio e dalla dimora ne' Nostri Dominj ; limitando però in questo caso a soli due anni il tempo del ritiro delle persone, delle famiglie, e degli averi di qualunque genere; e impartendo altresì loro la facoltà di lasciare, e di riporre le loro mercanzie ne' magazzini privati nel recinto di Messina , e di disporne indi a loro piacere anche da lontano, con condizione che sieno riguardate come quelle di ogni altro Negoziante e Mercante di nazione alleata ed amica , e che non possano soggiacere a molestia o sequestro sotto pretesto veruno.

III. A tutti gli Esteri, che passeranno a stabilirsi in Messina o per traffico, o per altro motivo, alle loro Famiglie, e a' loro Servidori, e Ministri promettiamo una piena, personale e reale sicurezza tanto dalle molestie di qualunque Giudice, Tribunale , e Potenza per qualsivoglia debito civile contratto in paesi stranieri, purchè non ne fosse stato convenuto il pagamento o in Messina , o in altra parte de' Nostri Dominj, quanto dalle perquisizioni di qualunque Giudice, Tribunale, e Potenza a titolo di qualsivoglia delitto, che si dica da essi commesso fuori de' Nostri Dominj, all' infuori de' delitti gravi, furti considerabili , decozioni fraudolente , ed altri delitti atroci. Il qual Salvocondotto non s' intenda mai concesso così pe' debiti civili di qualunque spezie, come pe' delitti di qualunque grado commessi nell' estensione de' Nostri Dominj.

IV. A tutti gl' Individui di tutte le Religioni e Sette attualmente esistenti, e tollerate in Europa, non esclusi i Maomettani, e gli Ebrei, sia che transitino soltanto per Messina, sia che vogliano domiciliarvisi , e purchè prestino alle nostre Leggi l' ubbidienza, a cui ogni buon cittadino è tenuto, non solo permettiamo in quella Città, come fu stabilito nell' Editto del 1728 , la tolleranza Civile , ma la estendiamo ancora a favor loro in quella speciale maniera , che i lumi del Secolo,

colo, i quali la Sovrana Autorità deve incoraggire e proteggere, han fatta conoſcere e ſperimentare altrove conveniente e proficua; in virtù di chè niuno degl' indicati Individui potrà ſotto preteſto di diverſa Religione eſſer moleſtato, turbato, o multato da alcuna Poteſtà Secolare, o Eccleſiaſtica, a condizione però, che vivano quietamente, ſenza dare ſcandalo, dogmatizzare, o cercare di farſi proſeliti, e di attrarre ſeguaci alla loro credenza, ne' quali caſi ſaranno puniti con irremiſſibile eſilio da' noſtri Dominj.

V. Queſta grazia e tolleranza intendiamo di concedere, e prometter ſolo a quegli Stranieri paſſati in Meſſina, i quali perſiſtano nella reſpettiva loro credenza: ne eſcludiamo però chiunque nato, o divenuto Cattolico, apoſtatando ſi metteſſe, o tornaſſe a ſeguire una Religione diverſa; ed in queſto caſo, quantunque non ſia egli nato noſtro ſuddito, vogliamo, che anche in Meſſina, e nel rimanente de' noſtri Dominj ſia punito a ſeconda di quanto la ſteſſa Legislazione civile preſcrive contro gli apoſtati e i rinneganti.

VI. In quanto agli Ebrei vogliamo, che queſti rimangano di abitazione in uno ſteſſo luogo da deſtinarſi loro dal Senato o dentro, o fuori delle mura di Meſſina. Accordiamo però ad eſſi, ancorchè ſieno in picciol numero, oltre ad una perfetta tolleranza, e ſicurezza come ſopra ſi eſprime, anche l' eſenzione dal portare alcun diſtintivo; l'acquiſto, o la coſtruzione di una caſa, ſoltanto però per loro abitazione e comodo, nel recinto che il Senato aſſegnerà loro; la facoltà di poſſedere per loro delizia una villetta con picciolo podere dentro il ſolo territorio di Meſſina, e la compra anche di un Campo per ſepellirvi i loro cadaveri: non intendendo noi di vietare, che i loro Medici e Chirurghi, ſe ne avranno, poſſano curare i Criſtiani, e queſti curare a vicenda gli Ebrei; e permettendo altresì loro d'avere il proprio macello, e di macellarvi ſecondo il loro uſo le carni.

VII.

VII. I libri de' Negozianti e Mercanti Ebrei disponiamo e comandiamo, che sieno riputati, ed abbiano in giudizio e fuori di giudizio quella fede, che si suole prestare ai libri di tutti gli altri Negozianti e Mercanti, purchè sieno tenuti a seconda della ragione e dell' uso mercantile: concedendo altresì ed accordando agl' individui Ebrei la facoltà di esercitare in Messina ogni arte, e di trafficarvi nella stessa guisa, e colle stesse facilitazioni, che si enunciano nel I. e nel II. di questi Articoli, e la sicurezza reale e personale, che si accenna nell' Articolo III.: privilegj, che noi intendiamo di render comuni a tutti gli stranieri di qualunque religione e credenza.

VIII. Qualora il concorso, e la popolazione degli Ebrei in Messina si aumenti a segno, che abbiano il modo, e sieno in un numero competente per tenervi una Sinagoga, ne concediamo loro il Sovrano Assenso, estendendolo all' osservanza di tutti i riti, cerimonie, precetti, costumanze, ed ordini Ebraici nella indicata Sinagoga, e nel recinto del loro quartiere: accordando loro in oltre in questo caso, che i giorni di Sabato e gli altri festivi, e sollenni per essi sieno inutili e feriati, nè possa agirsi a favore, o contro alcuno de' loro individui; che tutte le differenze, le quali insorgessero fra Ebrei ed Ebrei, sieno decise, e terminate nella Sinagoga secondo il loro modo e rito da' loro Massari; e che questi abbiano dritto d' imporre pene, e di discacciare dalla Sinagoga quegli Ebrei, che venissero da essi riputati scandalosi.

IX. Al godimento però de' privilegj enunciati da noi nel precedente Articolo VIII. non vogliamo che sia ammesso alcun Ebreo, il quale non sia nominato, o confermato da' capi della Sinagoga coll' intervento de' Massari, e descritto nel libro pubblico da conservarsi dal Cancelliere della Sinagoga medesima. Vietiamo però, e severamente proibiamo agli Ebrei in

in qualunque quantità sieno per esistere in Messina, di persuadere in qualsivoglia maniera al loro rito alcun Cristiano, sotto le pene le più rigorose, comminate già per simili delitti nella legislazione de' nostri Dominj.

X. Sulle tracce luminose poi de' Nostri Predecessori, i quali hanno in ogni tempo accordato ne' nostri regni, e specialmente nella Città di Messina ricovero, asilo, e singolari grazie, privilegj e favori a que' Cristiani di rito Greco non uniti, i quali sottraevansi alle straggi della guerra, ed al peso del giogo Musulmano, oltre alle facilitazioni relative al commercio espresse da noi nel I., e nel II. degli Articoli del presente Editto, la sicurezza reale, e personale indicata nel III., e la tolleranza civile, che nell' Articolo IV. e V. abbiamo inteso di estendere colle stesse condizioni, che vi si esprimono anche a loro favore, e in virtù della quale sieno Greci, Armeni, Cofti, Siri, Maroniti, Caldei, Melchiti, Russi, o individui di qualunque altro rito di Cristiani Orientali, sono abilitati a trasferirsi liberamente, e ricoverarsi colle loro famiglie in Messina anche per semplice loro salvezza, e senza motivo e ragione di Commercio, promettiamo loro altresì il libero e pubblico culto della loro Religione, e l'avervi Chiesa, e Sacerdoti subito, che giungano ad un numero da poterne fare per se medesimi il mantenimento.

XI. Tutti gli Stranieri di diversa Religione, che concorrano in Messina intendiamo non solo, che sieno ammessi alle già divisate facilitazioni, e sicurezza reale e personale degli Articoli I. II. e III. di questo Editto, ma che abbiano anche libera facoltà di viaggiare in tutto il Regno della Sicilia, mediante un Salvocondotto da concedersi loro senza spesa dal Sopraintendente del Porto Franco, senza che possano per altro domiciliarsi altrove, che in quella Città; abilitandogli altresì a navigare per qualsivoglia parte senza timore, che

nel

nel tempo della loro assenza si possano esercitare atti d' inquisizione, visite, e sequestri per effetto di denunzia, che si dasse di apostasia e mutazione di Religione, che si volesse da essi commessa in altri Stati.

XII. Esentiamo tutti gli Esteri di qualsivoglia nazione, i quali passino ad esercitare negozio o mercatura in Messina, dal carico di alloggiar soldati e uffiziali, e di prestar loro robe di casa, denaro, cavalli, carri, e' qualsivoglia altra cosa; da ogni aggravio di matricole, catasti, tasse, collette, teste, imposizione, e simili pesi personali, o reali tanto imposti, quanto da imporsi da Noi, e nostri Successori; dalla contribuzione a qualsivoglia Donativo ordinario, o straordinario, e dai *prestami* di Regia Corte, eccettuato sempre il pagamento delle consuete Gabelle, diritti, o Dogane sopra le loro mercanzie: e vogliamo, che continuino a godere di tutte l' esenzioni contenute in questo articolo durante la loro vita, ancorchè lasciassero d' esercitare la negoziazione, o la mercatura, purchè però abbiano esercitato in Messina o l'una, o l'altra per lo spazio di cinque anni; privandone però que' Negozianti o Mercanti esteri, i quali prima d' un quinquennio d' esercizio di mercatura, o di negoziazione in Messina dimettessero per qualunque motivo le rispettive loro ragioni, nel qual caso saranno riguardati come gli altri cittadini, e come gli altri Feudatarj di Sicilia se essendo Cattolici avranno comprato de' Feudi.

XIII. A tutti gli Stranieri, i quali passeranno per qualsivoglia motivo a stabilirsi in Messina, e acquisteranno nel territorio di essa beni stabili pel valore di duemila scudi Siciliani concediamo l' immunità per un quinquennio dalle Gabelle Urbane, e la Cittadinanza Messinese coll' abilitazione agli Uffizj Civici, qualora vi vogliano concorrere, escludendo però dalla Cittadinanza, e rispettiva abilitazione agli Uffizi

zj Civici i Turchi, gli Ebrei, e tutti i non Cattolici, se non avranno avuto in sorte di abbracciare la verità della nostra Santa Credenza.

XIV. Agli Artisti stranieri, che da qualsivoglia parte del Mondo passeranno a stabilirsi in Messina, e vi miglioreranno co' loro talenti qualche arte, o ve ne introdurranno alcuna di nuovo, concediamo oltre l'immunità del Salvocondotto, anche l'esenzione per un quinquennio dalle Gabelle Civiche, e la Cittadinanza Messinese, ed abilitazione agli Uffizj Civici, rimanendo sempre ferma anche su questo proposito la restrizione accennata nel precedente Articolo relativamente ai Maomettani, agli Ebrei, ed ai non Cattolici.

XV. Vogliamo che la cognizione, e decisione Suprema di tutte le Cause civili attive, o passive relative alla mercatura, e di qualunque Negoziante, Mercante, ed Artista straniero non possa avocarsi per verun titolo fuori di Messina, ma si debbano agitare e definire in essa con prontezza ad uso mercantile, senza dilazioni, senza formalità, o figura di giudizio, e coll'esclusione di qualunque Foro, anche il più privilegiato, ancorchè fosse Foro Militare, a tenore di quanto verrà con Sovrana Autorità stabilito nelle Istruzioni, che approvate da noi si riporteranno in appresso, e che alla Giunta eretta da noi in questa Capitale per gli affari di Messina abbiamo commesso di formare per la più facile, ed esatta osservanza di quanto si contiene nel presente Editto.

XVI. Ad oggetto, che nella introduzione di tutte le mercanzie tanto dalla parte del Regno di Sicilia, quanto di fuori si eviti ogni incertezza relativamente al dritto chiamato del *Nuovo Imposto*, che fu abolito nel 1693; e che importava il tre ed un terzo per cento, ne confermiamo Sovranamente l'abolizione nella stessa forma, e maniera, in cui nel citato anno fu eseguita.

 XVII. Tut-

XVII. Tutti gli Esteri di qualunque nazione avranno piena facoltà di testare, e disporre liberamente de' loro beni, ed effetti, i quali nel caso, che alcuno di loro morisse *ab intestato*, ordiniamo, che si consegnino a persona legittima; in mancanza di cui vogliamo, che si depositino in Porto Franco a nome e disposizione del Console, o Principale della loro Nazione; ed in mancanza anche di questo, a disposizione, e nome di persona facoltosa e sicura da eleggersi dal Giudice Privativo, che con sommaria cognizione disporrà brevemente in simili materie la consegna delle robe a favore di coloro, a cui legittimamente spetteranno.

XVIII. I Vascelli, ed ogni altro imbarco di qualsivoglia nazione, i quali a motivo del commercio di Porto e Scala Franca si dirigeranno a Messina vogliamo, che ritrovandosi a tiro di Cannone di quella Piazza, e Fortezza sieno difesi da qualunque sorta d' imbarco inimico, che gli perseguitasse, ed ingiungiamo, che si pratichi lo stesso nella sortita dal Porto.

XIX. Scoprendosi dalla Lanterna qualche Naviglio in alto mare comandiamo, che non si permetta se non dopo 24. ore la sortita dal Porto di qualunque legno di Guerra, o di Corso, la di cui Bandiera fosse di Nazione, o di Potenza, che si trovasse in atto belligerante: e prevedendo il caso, in cui vi si trovasse qualche Squadra particolare di Galere, o di Vascelli anche sciolti, a cui fosse indispensabile di partir subito, ordiniamo, che il Comandante della Piazza riceva dal loro Generale, o Comandante parola di non molestare qualunque imbarco, che ne fosse sortito, o vi si trovasse a vista per entrarvi: lo che adempito, potrà mettersi alla vela.

XX. Essendosi fin dall' anno 1728. moderate e ridotte al giusto le antiche Tariffe così di Lazzeretto, come di Porto Franco, e della Dogana, ordiniamo, che in fine del presente nostro Editto venga ristampata la Tariffa generale, che ne

Digitized by Google

ne fu allora formata , di modo che avendo i Bastimenti pagati i dritti , che nella mentovata Tariffa si trovano stabiliti, e que' di Lanternaggio , Falangaggio , Ancoraggio , Schifato, Mazzi, Vento , e Guardiania del Porto , non saran tenuti a pagare verun' altra cosa a qualunque persona , che non sia nominata nell' enunciata Generale Tariffa , ancorchè fosse Ufficiale Militare , o Urbano, di qualunque condizione , carattere, ufficio, e preminenza , e sotto qualunque colore o pretesto , sia anche di vicinanza al Regio Palazzo , a quella Fortezza, ed a quei Castelli; inculcando noi dell' esatta esecuzione di questo nostro volere sotto pena della Nostra Reale Indignazione tutti i nostri magistrati colà, e il Sopraintendente di quel Porto.

XXI. Escludiamo dal presente Salvocondotto tutti i nostri sudditi de' due Regni, delle Isole adjacenti , e de' Presidj di Toscana , ammettendone soltanto al pieno ed intero godimento i naturali di Malta , quantunque Isola dipendente dalla Nostra Corona di Sicilia , senza innovare cosa alcuna intorno alle altre prerogative e agli altri privilegj , che si trovano già in loro beneficio stabiliti .

XXII. Finalmente per la piena ed effettiva esecuzione di tutti gli enunciati Nostri Sovrani stabilimenti , vogliamo , che il presente Editto firmato di Nostra Mano , munito del Suggello delle Nostre Reali Armi , e segnato anche dal Nostro Segretario di Stato pel Dipartimento di Guerra , Marina , e Commercio Marittimo , si comunichi da esso in Nostro Nome a tutte le altre Nostre Segreterie di Stato , e direttamente ancora al Nostro Viceré di Sicilia , affinchè non solo se ne disponga l'immediata solenne, e formale pubblicazione in questa Capitale, in Palermo, ed in Messina ; ma si partecipi altresì rispettivamente , rimettendosene gli occorrenti esemplari , e se ne ingiunga colle più precise clausole la più stretta osservan-

ſervanza a tutti i Tribunali e Magiſtrati di ambedue i Regni, e corriſpondentemente a tutti i Giuſdicenti Subalterni de' Noſtri Dominj , in tutta l' eſtenſione de' quali Sovranamente preſcriviamo , che abbia forza di poſitiva immutabile Legge dal giorno , che ne ſarà ſeguita l' ordinata promulgazione . Napoli 5. Settembre 1784.

FERDINANDO.

Luogo ✱ del Suggello.

GIOVANNI ACTON.

ISTRU-

Digitized by Google

ISTRUZIONI

Per la più facile ed esatta osservanza di quanto
è stato ordinato nel precedente Editto.

CAPITOLO I.

PEr sicurezza de' Negoziantì e Mercanti di qualsivoglia nazione, e di tutte le persone, che sono state nominate nel precedente Editto d'ampio e libero Salvocondotto, sarà il medesimo religiosamente e inviolabilmente osservato in tutta la sua estensione.

CAPITOLO II.

Della maniera di trattare le Cause Mercantili.

§.I. SI userà della maggiore speditezza e celerità nell'esame e disbrigo delle cause di questo genere tanto in prima istanza dal Consolato di Mare e Terra, quanto in seconda istanza dal Giudice Privativo, quanto finalmente in terza ed ultima istanza, nel caso, che non vi fossero due sentenze conformi, dalla Regia Udienza, alla cui revisione si sottoporranno qualora il valore della lite sorpassi gli scudi duemila: rimanendo Sovranamente escluso dalla cognizione, e decisione di queste cause Mercantili ogni altro Magistrato e Foro; e volendo che relativamente alla giurisdizione de'Consoli e del Giudice Privativo, non men che rispetto al dritto di chiamar Assemblea, all'allegarsi che siavi punto legale, ed a tutte le altre forme giudiziarie si continui esattamente a praticare, come finora si è praticato lo stabilito nel Capo terzo delle Istruzioni della Corte del Consolato pubblicate nel 1728., che intendiamo confermare, eccettuate le mutazioni, che si spiegheranno con particolarità in appresso.

§. II. Le persone, che saranno convenute in giudizio per cause di Commercio innanzi ai riferiti magistrati verranno assolutamente escluse, come il Re ha ingiunto all'Articolo XV. del precedente Editto, dalle dilazioni quinquennali, triennali, o di un mese, dalla cessione de' beni, e da ogni altro beneficio legale di qualsivoglia specie, che ritardi in qualunque maniera la speditezza dell' azione,

azione, benchè siasi ottenuto dal Vicerè, o dalla Regia G. C., e sia anche munito del consenso della maggior parte de' creditori: eccettuandosi soltanto dalla restrizione di questa Legge i tre casi d'incendio, di naufragio, e di furto concludentemente provati, e legittimamente convinti con ogni rigore; in ognuno de' quali casi se il debitore verrà ristretto in carcere, non potrà sortirne senza il decreto della Corte del Consolato, non volendosi che possano suffragargli punto le provvisioni della G. C., ed abolendosi, e proibendosi come abusivi anche i biglietti Viceregj, co' quali si era introdotto di permettere in Messina la sortita de' debitori dalle carceri due volte la settimana sotto pretesto d'assistere alla loro causa.

§. III. Ne' tre indicati casi d'incendio, di naufragio, e di furto il creditore di maggior somma, che concede le dilazioni quinquennali o triennali dovrà esser creditore effettivo, e non sospetto della minima simulazione. Questa facoltà perciò d'accordare l'enunciate dilazioni ne' tre casi suddetti non potrà mai risedere ne' creditori parenti del debitore in primo e secondo grado, esclusane anche la moglie pel suo credito dotale, e tutti i crediti, che non verranno giustificati se non con polize, e partite private.

§. IV. La cognizione privativa per l'ammissione al godimento de' suddetti, o di altri beneficj legali negli espressi tre casi spetterà al Consolato di Mare e Terra, o al Giudice Privativo, quando questi è Giudice di prima istanza: vietandosi che vi s'ingerisca in alcuna maniera la G. C., e che per via di declinatorie, di ricorso, e di qualsivoglia altro rimedio legale ne possa questa commettere la cognizione ad alcun Magistrato sia la Regia Udienza, o altro, da cui si emanino ambasciate, o ordini sospensivi al Consolato, o al Giudice Privativo nominati di sopra; volendosi intieramente aboliti in Messina simili abusivi sutterfugj.

§. V. Al beneficio di settuagenario nelle materie mercantili non potrà essere ammesso veruno in virtù di decreto d'alcun Magistrato, o di provisioni della Regia G. C., ma soltanto in forza di sentenza del Consolato, o del Giudice Privativo, quando questi lo è di prima istanza; ben'inteso, che sul proposito di questo beneficio debba osservarsi la Prammatica del Regno.

§. VI. Pe' contratti stipolati in Messina sopra materie di commercio, il Consolato, che per maggior comodo e facilitazione del medesimo ne sarà il privativo Giudice, potrà procedere in tutto il Regno di Sicilia: al quale oggetto gli si dà facoltà di destinare

Com-

Digitized by Google

Commissarj Esecutivi ; qualora la somma lo comporti , e di spedire lettere esecutoriali agli Uffiziali locali , incaricandosi questi da S. M. di farle prontamente e impreteribilmente eseguire , e di non rispettare in veruna maniera, sotto le pene ad arbitrio della stessa M. S., le provvisioni , o gli ordini , che emanati dal Tribunale della G.C., o dal Magistrato del Commercio , o da altro venissero presentati loro per ritardare o intorbidare l'effetto dell'autorità del Consolato, vietandosi assolutamente in Real Nome ai due enunciati Tribunali , e ad ogni altro di prendervi la minima ingerenza .

§. VII. Queste disposizioni vuole il Re, che abbiano forza, ed esattamente si osservino tanto per rapporto ai contratti , che si faranno in avvenire in Messina, quanto per rapporto a quelli , che vi si sono già fatti, esclusi soltanto quelli, su cui si è già emanata decisione , o che si trovano già dedotti in giudizio : intendendo la M. S., che per le cause di Commercio in Messina si eseguiscano puntualmente , ed in ogni rapporto le Istruzioni pubblicate nel 1728., senza che si presti ascolto a qualunque interpretazione in contrario tendente o a dilazionarne la fine , o a distrarle da quella Città , dove assolutamente dovranno tutte esser ultimate, e perentoriamente definite .

CAPITOLO III.

Degli Uffiziali del Porto Franco , della Dogana , e del Lazzeretto .

NOn potranno esiger questi altri dritti , se non quelli ; che si trovano già stabiliti e prescritti nella Tariffa pubblicata nel 1728. Sovranamente confermata da S. M. nell'Articolo XX. del precedente Editto , e riportata distesamente in fine delle presenti Istruzioni. Si proibisce altresì strettamente agli Uffiziali suddetti di tenere in poter loro, o nelle loro case, sotto qualsivoglia pretesto, verun genere di mercanzie, escluse anche quelle di proprio loro uso.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Dell' estensione del Porto Franco, e de' diritti, a cui saranno sottoposte le merci, che vi s' immetteranno.

§. I. IL privilegio di Porto Franco si estenderà a tutto lo spazio circondato dalle mura della Città, la quale verrà considerata come un ammasso di magazzini.

§. II. Sarà permesso d' immettere nella Città di Messina non solo per Mare, ma anche per Terra ogni genere di merci e derrate provvenienti da qualunque Paese tanto de' due Regni, quanto Estere, frumenti, vini, sete, olj, manifatture, e stoffe d' ogni spezie, drappi, panni, galloni, ricami, lavori d' oro ed argento, e di vendervi, e commerciarvi tutto ciò liberamente; con dichiarazione però, che abbondando molto la Sicilia di frumenti, le derrate di questa specie, che proverranno da' Dominj Esteri vi si immettano soltanto per Scala, o per consumo nella stessa Città di Messina, ove questo consumo medesimo sarà permesso fino alla totale provvista di quell' Annona.

§. III. Non potrà esser mai trattenuto, o arrestato in Messina alcun genere di mercanzie e di derrate, nè potranno esservi molestati i Padroni, o i Marinari per mancanza d' esibizione di giustificazioni, o responsali di dazj non pagati in altri luoghi de' due Regni di Napoli, e di Sicilia, dove si siano fatti i rispettivi carichi; essendosi già Sovranamente date le opportune provvidenze per far severamente, ed esemplarmente punire quegli Uffiziali Doganali, che ne' siti, dove si sia effettuato il carico, abbiano tenuto mano a' contrabbandi di qualunque genere: coerentemente a chè saranno ricevute ed ammesse liberamente in Messina tutte le produzioni de' due Regni, non eccettuandone gli olj, e le sete, senza obbligo d' esibire documento, giustificazione, o responsali di sorte alcuna.

§. IV. Nell' atto dell' introduzione di merci in Messina o per Terra, o per Mare l' introduttore sarà tenuto a farne la dichiarazione, o sia manifesto al Sopraintendente del Porto franco, specificando se s' introducano per transito, o sia per Porto franco, se per consumo nella Città, o per immissione nel Regno di Sicilia.

§. V. Tutte le mercanzie e derrate di qualunque genere, le quali s' introdurranno in Messina a titolo di Porto Franco prima di essere

Digitized by Google

essere state manifestate al Sopraintendente in quella guisa, che si prescrive nell' antecedente Paragrafo, s'intenderanno devolute *ipso facto* per contrabbando al Regio Fisco con gl' imbarchi, su di cui saranno state trasportate; e dovranno rimanere tanto questi, quanto quelle in sequestro, fino a tanto che il Giudice Privativo dichiari il contrabbando.

§. VI. Se ad uno o più generi di derrate e di mercanzie immessi con una dichiarazione, vorrà da chi li ha introdotti cambiarsi destino, e ciò, per esempio, che fosse stato introdotto per Porto Franco si vorrà vendere per consumo della Città, o immettere nel Regno di Sicilia, se ne dovrà fare nuova dichiarazione al Sopraintendente, il quale non potrà negarne la licenza: e queste merci e derrate rimarranno allora sottoposte ai dazj tanto Reali, quanto Civici corrispondenti al nuovo loro destino ed uso.

§. VII. Che se questa licenza non fosse stata richiesta, e sopravvenissero al Sopraintendente segrete denunzie di qualche fraude commessa, avrà egli l'autorità di farsi render conto da' mercanti e negozianti dell'uso fatto delle merci e derrate in questione, per verificare se abbian corrisposto all'intenzione manifestata; e nel caso, in cui non ne vengono immediatamente giustificate o l'esistenza, o la nuova sortita dal Porto nelle dovute forme, e con biglietti firmati dal Sopraintendente medesimo, o l'immissione nel Regno colle debite licenze, dovrà egli senza formalità di giudizio astringerli al pagamento duplicato di tutti i dazj, che si era cercato di defraudare; applicando questa pena per una terza parte a favore del denunciante, per la tangente proporzionata alla quantità della merce o derrata, che si verrà a scoprire essersi consumata in Città a favore del Patrimonio Urbano, e per tutto il di più a beneficio del Regio Fisco.

§. VIII. Qualunque specie di derrata o di merce, che s'introduca in Messina per Porto Franco dovrà pagare l'uno per cento a titolo di Dritto di Stallaggio; rimanendo abolita pel maneggio de' generi la compagnia de' Camali, e conseguentemente l'eccessiva Tariffa de' loro dritti, che ha servito privativamente finora per le mercanzie dell' antico Porto Franco; in guisacchè potranno esservi indistintamente impiegati tutt' i facchini della piazza, come si è praticato fino al giorno presente per quelle mercanzie, che venivano introdotte con altro titolo, che di Porto Franco.

§. IX. Sbarcati che sieno i generi in Messina a titolo di

 Porto

Porto Franco ; e pagato che siasi il rispettivo diritto di Stallaggio, vi si potranno trattenere liberamente o ne' privati magazzini dentro le mura della Città , o ne' magazzini dell' antico recinto del così detto Porto Franco per tutto quel tempo , che ai loro padroni piacerà, concordando col Sopraintendente il prezzo dell' affitto di que' magazzini , che sieno di Reale proprietà , senza però che i padroni suddetti sieno obbligati a valersi di questi più , che di altri magazzini. Gli enunciati generi potranno indi liberamente estrarsi per fuori Regno senza pagamento di verun altro diritto : e nel caso, che si volessero vendere per consumo in Messina, non saranno sottoposti ad altri ulteriori pesi, che alle solite Gabelle Regie , ed alle Civiche ; sopprimendosi ed abolendosi per tutti i generi, che s'immetteranno in Messina a titolo di Porto Franco il dazio dell' uno per cento , imposto ultimamente in surrogazione del già abolito Gius proibitivo del Tabacco. Qualora poi gli stessi generi volessero estrarsi dal Porto Franco per infra Regno, sarà a carico del Sopraintendente del Porto Franco, che non se ne effettui l'estrazione, se non avranno pagato anche il tre per cento alla Regia Dogana.

CAPITOLO V.

Dell' immissione, e de' diritti, a cui saranno sottoposte le merci Nazionali.

§. I. LE mercanzie e produzioni del Regno non soggette nè a Gabelle , nè a Tratte entrando in Messina a titolo di Porto Franco vi si potranno liberamente introdurre tanto per mare quanto per terra col solo pagamento dello Stallaggio ; e quando si vendano per fuori Regno , col pagamento del tre ed un terzo per cento a titolo di Cassa Regia.

§. II. Introducendosi in Messina le mercanzie e produzioni del Regno soggette o a tratta, o a gabella si pagheranno per esse, quando se ne faccia il consumo in Città , oltre lo stallaggio per l' immissione, anche quelle Gabelle, che si troveranno imposte sulle medesime : e qualora ne segua la vendita per fuori Regno si pagheranno i dritti della tratta separatamente dagli altri spettanti alla Regia Corte a titolo di Regia Cassa.

§. III. Estraendosi grano dai Caricatori , e luoghi marittimi del Regno di Sicilia per introdursi in Messina i Proprietarj del mede-

simo

fimo non faranno tenuti a pagare i diritti di Tratta fe non quando il grano fi eftragga da Meffina per fuori Regno ; purchè però nel fito , ove fe ne farà effettuato il primo imbarco fiafi data idonea e legittima ficurtà di pagarli nell' eftrazione di quella derrata da Meffina .

§. IV. E ficcome nell' eftrazione tanto per infra , quanto per fuori Regno delle merci foggette a Tratta fono neceffarie le preventive corrifpondenti fpedizioni , così, ad oggetto di facilitare maggiormente il commercio , prefcrive S. M. , che indiftintamente fi offervi il Real Ordine di S. M. Cattolica de' 27. Ottobre 1753. , in virtù del quale il Miniftro della Reale Azienda in Meffina ha la facoltà d' accordare le opportune fpedizioni in luogo del Tribunale del Real Patrimonio , e del Maeftro Portulano del Regno , di cui ha la furrogazione .

CAPITOLO VI.

Della vendita a minuto .

DElle merci e derrate introdotte in Meffina a titolo di Porto Franco non farà permeffa la vendita , o l' eftrazione a minuto per infra Regno ; ma la minore quantità farà un Collo , e trattandofi di cuoja farà una Pila . Ne farà però lecita ai loro padroni la vendita , o l' eftrazione a minuto , ed a ftile di bottega quando fia per fuori Regno , o per confumo nella fteffa Città di Meffina .

CAPITOLO VII.

Delle franchigie Dogonali ne' due cafi di contumacia , e di temporale .

A Tutti i commercianti , i quali dopo un viaggio da luoghi fofpetti d' infezione avranno confumata la Quarantena nel Lazzeretto di Meffina , la Sovrana Pietà e Clemenza fi degna d' accordare benignamente la franchigia da ogni dritto di Dogana per le vettovaglie , farte , ed ogni altro genere neceffario alla loro partenza : concedendo altresì per impulfo della fteffa Pietà a tutti que' baftimenti , che vi approderanno danneggiati da temporale , o da altra

altra marittima traverſia un' eguale eſenzione da' dritti Doganali per tutti que' generi, che occorreranno al loro riſarcimento.

CAPITOLO VIII.

De' dritti, a cui reſteranno ſottopoſte le merci, che ſenza ſcaricarſi in Porto Franco ſi travaſeranno da un imbarco in un altro.

§. I. POtendo accadere, che i proprietarj delle merce e derrate, che arriveranno al Porto di Meſſina vogliano traſferirle da un imbarco in un altro noleggiato per loro proprio conto, ſi dichiara, che in queſto caſo, e non facendoſene lo sbarco in Porto Franco non ſi pagherà l' intiero Stallaggio dell' uno per cento ſopra le medeſime, ma la ſola metà: qualora poi il travaſamento avveniſſe o per effettiva vendita, o per commutazione di merci, e derrate, che ſi faceſſe da un baſtimento in un altro, anche ſenza sbarcarle in terra, ſi dovrà pagare l' intiero Stallaggio; e niuna porzione affatto di queſto, quando ſi sbarcaſſero per riſarcire, ed accomodare i baſtimenti da qualunque evento danneggiati.

§. II. Affinchè i deſcritti travaſamenti ſi effettuino ſenza frode e conteſa, ſi preſcrive, che il Capitano del primo imbarco, o il Proprietario de' generi prima di eſeguirlo depoſiti il corriſpondente dritto di Stallaggio preſſo il Caſſiere; e preſentando poi al Sopraintendente del Porto Franco la ricevuta, che ne avrà ritirata dalla Caſſa, e il Manifeſto della quantità, e qualità de' medeſimi, che intende di travaſare, a ſeconda dell' uno, e dell' altra ſi faccia ſpedire dalla Sopraintendenza, nella guiſa che ſi dirà in appreſſo, la licenza del travaſamento, al quale dovrà aſſiſtere per Guardia perſona di confidenza di eſſo Sopraintendente: che il Capitano, o il Proprietario de' generi, come ſopra, incorrono nella pena di ſcudi otto Siciliani per ogni collo travaſato o ſenza la preſcritta licenza, o in maggior quantità, o di qualità diverſa da quella, che ſi farà manifeſtata: che pel travaſamento de' generi ſuddetti ad oggetto di riſarcire il baſtimento, quantunque ſiaſi già ſtabilito nel precedente Paragrafo che non ſi debba pagare verun dritto, ſia però indiſpenſabile di ottenerſene la licenza dal Sopraintendente colla manifeſtazione della quantità, e qualità: che commettendoſi in queſt' ultimo caſo qualche frode a danno del Regio Erario s' intendano devoluti al Regio Fiſco come contrabbando tanto i generi, quanto il

il bastimento enunciato ; e quello, o quelli, su cui se ne fosse trafugata qualche porzione : che la stessa devoluzione come contrabbando abbia luogo qualora si provasse, che la traslazione de' generi da uno in un altro bastimento non fosse stata un semplice travasamento, ma un' effettiva vendita : e che finalmente incorrano nella pena di tre anni di galera i Guardiani di Sanità, che trovandosi destinati per guardia in dette imbarcazioni ne permettessero o i travasamenti senza licenza, o verun' altra frode.

CAPITOLO IX.

Delle persone, che esigeranno i dritti nel Porto Franco.

L'Amministratore o Regio Segreto, e i suoi Ufficiali esigeranno i dritti di Stallaggio nell' immissione, che si farà de' generi a titolo di Porto Franco nel recinto murato di Messina, e i dritti similmente del tre per cento nell' estrazione de' generi per infra Regno. I dritti poi de' generi, che si riporranno ne' Magazzini dell' antico recinto di Porto Franco, e i dritti stabiliti nel precedente Capitolo sul travasamento da un bastimento ad un altro, verranno esatti ed amministrati, come si è praticato antecedentemente, dal Sopraintendente del Porto Franco.

CAPITOLO X.

Dell' Ufficio di Sopraintendente.

§. I. IL Sopraintendente dovrà abitare nella casa stabilitagli, e goderà il soldo di dugento cinquanta onze annue da pagargli si *pro rata*, e posticipatamente di mese in mese sopra gl' introiti, che stanno a suo carico, senza che egli possa pretendere franchigia veruna, o esenzione di Gabelle ; vietandoglisi in Real Nome ogni sorta di commercio, e di tenere taverna, di trafficare, o negoziare in qualunque maniera per mare, o per terra, di tenere in tutto, o in parte alcuno imbarco del proprio, o a suo conto, di ricevere commissioni, o procura mercantile da qualsivoglia persona, e tutto ciò sotto pena di privazione d' Ufficio, di tre anni di Castello, e d'altri castighi ad arbitrio del Re.

§. II. Assisterà personalmente, e invigilerà, che si assista nella stessa

ſteſſa guiſa da tutti gli Ufficiali di Porto Franco nell' Ufficio della Sopraintendenza quattro ore la mattina, e tre il dopo pranzo ne' meſi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agoſto, Settembre, ed Ottobre, e tre ore la mattina e due il dopo pranzo in tutti gli altri meſi dell'anno eccettuati ſoltanto i giorni feſtivi di Precetto, e ſenza eccezione neppure di queſti nel caſo, che la circoſtanza lo eſigeſſe, affinchè gli affari di commercio poſſano avere quel breve, e ſpedito corſo, che conviene. Sarà inoltre ſuo privato incarico di facilitare, e definire tutte le controverſie, che inſorgeſſero tra gli Ufficiali del ſuo dipartimento, e i negozianti, mercanti, padroni di baſtimenti, ed altre perſone addette al commercio: ne' quali caſi dovrà onninamente eſeguirſi dall'una, e dall'altra parte quanto egli determinerà.

§. III. Dovrà ricevere le denuncie, o manifeſti, che faranno i Capitani, o i Proprietarj degl' imbarchi di tutti i generi, che ſi introdurranno in Meſſina per Porto Franco; regiſtrare ſimili Manifeſti in un libro privato, ch' eſſo Sopraintendente dovrà tenere a queſto effetto, e paſſarli immediatamente col *Notiſi* di ſua mano al Maeſtro Credenziere di Porto Franco, affinchè queſti ne pianti la partita ne' Reali Libri di Scrittura, come ſi preſcriverà in appreſſo.

§. IV. Dovrà firmare di ſua mano i biglietti, che il Maeſtro Credenziere ſpedirà al Caſſiere per le ragioni di Stallaggio dovute da' negozianti, ed altri. In occaſione di travaſamento di generi da uno in un altro imbarco, alla preſentazione che gli ſi faccia del Manifeſto della quantità, e qualità de' generi da travaſarſi, e della ricevuta del Caſſiere giuſtificativa de' dritti di Stallaggio già pagati a tenore del Capitolo VIII. di queſte Iſtruzioni, ne prenderà appuntamento nel ſuo libro; rubricherà di ſua mano il Manifeſto ſuddetto, e la ricevuta; paſſerà al Maeſtro Credenziere l'uno, e l'altra per addebitarne la ſomma al Caſſiere; e ritirando ambedue preſſo di ſe, e conſervandoli in ſuo potere, farà ſpedire immediatamente dal nominato Maſtro Credenziere la licenza del travaſamento, e deſtinerà perſona di ſua fiducia per paſſare a bordo, aſſiſtere al travaſamento, e confrontare i generi, e la loro quantità col Manifeſto; il tutto ſenza verun dritto per parte de' padroni de' baſtimenti, o de' generi, e ſenza altra gratificazione che quella, che per parte del Re verrà ſtabilita in appreſſo. In quanto poi ai travaſamenti, che occorreſſe di fare per riſarcimento de' baſtimenti, o di altri imbarchi, dovrà per cautela de' Reali intereſſi ricevere il ſem-

plice

Digitized by Google

plice Maniſeſto, rubricato di ſua mano , farne ſpedire licenza , ritirarlo di nuovo preſſo di ſe , e deſtinare ſimilmente la perſona di ſua fiducia, la quale colle condizioni già indicate aſſiſta al travaſamento, e confronti col Maniſeſto i generi, e la loro quantità.

§. V. Dovrà obbligare il Maeſtro Credenziere a formare al termine d'ogni meſe il bilancio di tutto l'introito di Porto Franco tanto a titolo di ſtallaggio , quanto a titolo d'affitto de' magazzini dell'antico recinto ; paſſare il detto bilancio rubricato di ſua mano al Razionale , affinchè queſti ne dia carico al Caſſiere , ed obbligare il Caſſiere ſteſſo a depoſitarne il prodotto nella Tavola di Meſſina a nome della Regia Corte , e per eſſa a diſpoſizione del Sopraintendente medeſimo , il quale mancando in alcuna delle diligenze preſcrittegli pel buon ordine in queſto Paragrafo, incorrerà nella pena di ſcudi cinquanta per ogni volta da applicarſi ai ripari de' magazzini , e delle altre fabbriche dell'antico recinto del Porto Franco.

§. VI. Del denaro depoſitato , come ſopra , nella Tavola di Meſſina il Sopraintendente non potrà fare altro uſo , ſe non che di ſoddisfarſi menſualmente del ſuo ſoldo , e di ſoddisfare anche i ſalarj degli Ufficiali di Porto Franco , e le giornate de' Guardiani , che aveſſero travagliato in eſſo , non meno che le ſpeſe di carta, libri , penne , inchioſtro , ed altro occorſo per l'Uffizio dell'intiera Sopraintendenza ; e tutto ciò dovrà eſeguirſi pel mezzo di Polize ſpedite , e regiſtrate in Scrittura dal Razionale di Scala Franca , e ſottoſcritte dal Sopraintendente: preſcrivendoſi che per qualche ſomma , da doverſi erogare ſimilmente per di lui mezzo in ripari , ed accomodi di magazzini , e di fabbriche dell'antico recinto di Porto Franco, ſi debba praticare quanto verrà ſtabilito in appreſſo.

§. VII. Dovrà rubricare di ſua mano colla parola *Eſca* tutte le ſpedizioni , che il Credenziere farà pe' generi, i quali ſi vorranno togliere dal Porto Franco o per eſtrarſi fuori Regno , o per introdurſi in Dogana; invigilare, che le medeſime ſeguano colla maggior ſollecitudine, e ſpeditezza ; e deſtinare uno de' Guardiani di Porto Franco , affinchè colla di lui aſſiſtenza ſi effettuino le ſpedizioni per fuori Regno , e nel traſporto non ſi commetta frode , o contrabando ; venendo di Sovrano Ordine aſſegnati carlini ſette di giornata a que' Guardiani , che vi ſaranno occupati , e nella categoria de' quali s'intende di comprendere anche quelle perſone , che il Sopraintendente incaricherà d'invigilare ai travaſamenti.

§. VIII. Dovrà invigilare, che le porte, e le finestre de' magazzini dell' antico recinto di Porto Franco stiano chiuse in tempo di notte, ed aperte per comodo de' negozianti dal nascere fino al tramontare del Sole; vietando espressamente, che non vi s' introduca fuoco, o lume artificiale di veruna sorta, e permettendo soltanto l' uso di qualche lanterna, o lampione nel caso, che per qualche grave urgenza si dovessero aprire di notte: e queste diligenze, e cautele si vogliono anche estese da lui a tutto l' antico recinto, in cui non dovrà permettere, che rimanga di notte alcuna persona forestiera.

§. IX. Non permetterà, o procurerà almeno d' impedire dal canto suo, che non rimanga di notte alcuna mercanzia allo scoperto, e fuori de' magazzini, specialmente quelle, che sono soggette ad esser danneggiate dalla pioggia.

§. X. Ai negozianti, e mercanti, che terranno in affitto magazzini nell' antico recinto di Porto Franco permetterà di conservarne essi stessi, o persona di loro fiducia le chiavi, di apporvi qualunque ferratura loro piaccia, e di entrarvi ogni volta, che vogliano, purchè sia di giorno.

§. XI. Ai negozianti, e mercanti darà egli stesso in affitto i magazzini dell' antico recinto, curandone il pagamento ogni quattro mesi posticipatamente in mano del Cassiere, e facendone dar debito a questo dal Razionale nel conto e ragione, che dovrà tenere di simili affitti; e in caso di ritardo del pagamento di più di un mese dopo il tempo stabilito obbligherà gli Affittuarj a pagare una quarta parte di più della piggione decorsa.

§. XII. Qualora i magazzini, e le altre fabbriche dell' antico recinto di Porto Franco abbisognassero di ripari, e di accomodi per l' uso a cui sono rispettivamente addette, dovrà commetterne relazione in iscritto all' Ingegnere, approvata la quale coll' intervento della R. C., farà eseguirli prontamente, e ne soddisfarà l' importo pel mezzo di poliza da lui stesso firmata, e spedita dal Razionale di Scala Franca.

§. XIII. Sarà sua particolar cura d' invigilare, che tutti gli Ufficiali di Porto Franco attendano al conveniente disimpegno de' loro doveri; che passi fra i medesimi buona armonia, e che la sollecitudine e l' accuratezza nelle spedizioni, ed in tutto ciò, che gli riguarda corrispondano pienamente alla Sovrana fiducia, ed al bisogno de' negozianti, de' mercanti, e di tutte le altre persone addette in

qua-

qualunque maniera al commercio; riserbando S. M. ad arbitrio suo e de' suoi Successori il castigo del Sopraintendente in caso di contravvenzione a quanto si è prescritto relativamente al suo Ufficio.

§. XIV. Avrà il Sopraintendente la facoltà di castigare i facchini, che serviranno ne' magazzini dell' antico recinto in caso di disubbedienza ai suoi ordini, e d'inosservanza delle presenti istruzioni; eccettuati però da questa facoltà i delitti gravi, i positivi furti, ed altri delitti rimarcabili nell' esercizio del loro impiego, i quali tutti saranno dell' ispezione del Giudice Privativo.

CAPITOLO XI.

Dell' Ufficio di Maestro Credenziere.

§. I. IL Maestro Credenziere di Porto Franco goderà del salario di annue onze cento da pagarglisi *pro rata*, e di mese in mese posticipatamente nella guisa, che si è stabilita al Paragrafo VI. del precedente Capitolo, con facoltà di tenere a sue spese un Ajutante di sua soddisfazione, che supplisca alle sue veci nel solo caso d'una indispensabile assenza.

§. II. Dovrà tenere due Libri Regj intitolati l' uno *Entrate di Mercanzie in Porto Franco*, e l' altro *Padroni di Mercanzie di Porto Franco*. Nel primo dovrà tenere, e registrare tutti i Manifesti, che il Sopraintendente gli passerà rubricati di sua mano, e delle mercanzie e de' carichi, che i Padroni degl' imbarchi avranno palesati. Nel secondo dovrà descrivere le persone, a cui vengono diretti, e le spedizioni, che se ne faranno in Porto Franco tanto per infra, quanto per fuori Regno, onde se ne possa trovar sempre puntual conto e ragione; nell' intelligenza, che i dritti dello stallaggio delle mercanzie dirette a persone non cognite si facciano subito depositare nelle mani del Cassiere, al quale egli ne passerà biglietto firmato di sua mano, e di quella del Sopraintendente, per l' esigenza, tenendone registro; e che relativamente ai negozianti e mercanti cogniti un mese dopo seguito il riporto debba il Maestro Credenziere spedire per ognuno di essi un biglietto al Cassiere, affinchè se ne procuri da questo l' esigenza, prescrivendosi che il biglietto sia sottoscritto anche dal Sopraintendente; che vi si enuncino la somma da ciascheduno dovuta, la qualità, e quantità de' generi, il giorno, il luogo, e l' imbarco, da cui sono stati recati; che il Mae-

D 2 stro

ſtro Credenziere tenga regiſtro di ſimili biglietti ; e che ſiano concepiti nella ſeguente maniera : A dì . . . . il Sig. N. N. deve per tanti colli di . . . . venuti in Porto Franco da . . . . . . ſopra l' imbarco di . . . . . . E più grana 6. . . . . Qual dritto di grana ſei eſigerà il Maeſtro Credenziere per ſuo conto : ordinandoſi inoltre , che nel termine di due meſi dopo la ſpedizione degl' indicati biglietti al Caſſiere , i nominati negozianti e mercanti debbano ſoddisfare le riſpettive ragioni di ſtallaggio ſotto pena di pagare una quarta parte di più nel caſo di maggiore dilazione de' riferiti due meſi.

§. III. Dovrà ſimilmente tenere altro libro intitolato *Travaſamento di Mercanzie* , regiſtrandovi , e notandovi in una pagina le denunzie, o i Manifeſti, che il Sopraintendente gli paſſerà rubricati di propria mano de' generi, che ſi travaſeranno da un imbarco all' altro , e nella pagina a fronte il pagamento che ſarà ſeguito dello ſtallaggio , di cui darà anche notizia al Razionale per addebitarlo al Caſſiere.

§. IV. Dovrà formare tutte le ſpedizioni de' generi , che i negozianti e mercanti vogliano eſtrarre per Porto Franco tanto per infra, quanto per fuori Regno ; al quale oggetto terrà due libri intitolati l' uno *Spedizioni per Segrezia* , e l' altro *Spedizioni per Porto Franco*. Nel primo noterà, e regiſtrerà tutti i generi , che ſi ſpediranno per la Città e per infra Regno , paſſandone immediatamente nota firmata di ſua mano al Maeſtro Credenziere della Segrezia : nel ſecondo noterà e regiſtrerà que' generi, che ſi vorranno eſtrarre dal Porto Franco per fuori Regno tanto per conto de' Proprietarj , a nome de' quali vi ſi trovaſſero depoſitati, quanto per conto d' altri, che gli aveſſero comprati: avvertendo di ricuperar ſempre prima di fare ſimili ſpedizioni le fedi del già ſeguito pagamento dello ſtallaggio, che regiſtrerà, e conſerverà in ſuo potere , enunciandole anche nelle ſpedizioni medeſime. Ed affinchè queſte ſteſſe ſpedizioni poſſano effettuarſi con maggior facilità e ſicurezza , ſe ne terranno molte in pronto ſtampate e munite del Sigillo Reale, le quali empiute e firmate dal Maeſtro Credenziere, e dal Caſſiere di Porto Franco, preſentate indi al Sopraintendente, e rubricate anche di ſua mano colla parola *Eſca* avranno liberamente il conveniente , ed opportuno effetto.

§. V. Dovrà anche fare tutte le ſpedizioni , che gl' imporrà il Sopraintendente regiſtrandole in un altro libro , intitolato *Spedi-*

zioni

Digitized by Google

zioni per Travasamento di Mercanzie , per tutti que' generi , che si vorranno travasare da uno in un altro imbarco , ricuperando però prima , e conservando presso di se le fedi del pagamento dello stallaggio .

§. VI. Dovrà formare ogni mese il bilancio di tutti gl'introiti di Porto Franco a titolo tanto di stallaggio , quanto d'affitto di magazzini dell'antico recinto , e passarlo firmato di sua mano al Sopraintendente, affinchè questi eseguisca quanto per la sua parte gli viene prescritto di sopra.

CAPITOLO XII.

Del Cassiere.

§. I. IL Cassiere di Porto Franco goderà il salario di dugento scudi all'anno da pagarglisi *pro rata* di mese in mese posticipatamente nella guisa , che si è ordinata pel salario del Maestro Credenziere: dovrà tenere a sue spese, ed a suo rischio un Ajutante, e prestare mallevadoria di onze mille per gli atti del Maestro Notaro del Real Patrimonio, nella quale il mallevadore risponda per le colpe, e pe' difetti del Cassiere insieme, e del suo Ajutante.

§. II. Dovrà notare e registrare in un libro tutti i biglietti , che gli saranno passati dal Maestro Credenziere di Porto Franco firmati di mano del Sopraintendente per l' esigenza de' dritti dello stallaggio , i quali correranno a carico suo per esigersi al più dopo due mesi , ed elasso questo tempo obbligherà i negozianti al pagamento d'una quarta parte di più; avvertendo, che i biglietti spediti per persona non conosciuta si dovranno riscuotere immediatamente , e senza respiro.

§. III. Dovrà esigere le ragioni di stallaggio dai padroni degl' imbarchi o de' generi, prima che se ne travasi da un bastimento all'altro la minima quantità.

§. IV. Dovrà far fede , o ricevuta firmandola di sua mano in favore di ogni negoziante, mercante, o padrone d' imbarco, che avrà pagati i dritti di stallaggio, permettendoglisi di percepirne per ogni fede grana tre di ragione, che gli si rilasciano oltre lo stabilito salario.

§. V. Dovrà esigere anche le pigioni dell'affitto de' magazzini dell'antico recinto , e depositare al fine d'ogni mese nella Tavola

vola pecuniaria di Meſſina a credito della R. C., e per eſſa a diſpoſizione del Sopraintendente di Porto Franco tutto il danaro, che per qualunque degli enunciati titoli gli ſarà pervenuto in mano, come ſi è già diſpoſto al Capitolo X. §. V.

CAPITOLO XIII.

Del Razionale.

§. I. IL Razionale di Scala Franca goderà il ſalario di dugento cinquanta ſcudi annui da pagargliſi nella guiſa, che ſi è ſtabilita per gli altri Ufficiali. Dovrà per legge inviolabile eſſer Scritturale di profeſſione, ed eſercitare queſta carica per ſe medeſimo vietandogliſi qualunque ſoſtituzione, ed ingiungendogliſi il carico di tenere a ſue ſpeſe un Ajutante, che dovrà eſſere approvato dal Governo, e che potrà ſervire ſoltanto nelle indiſpenſabili aſſenze del Razionale.

§. II. Dovrà nel Libro Maggiore tener conto e ragione di tutto l'introito del prodotto di Porto Franco ſecondo le ſedi, che gli ſaran conſegnate dal Maeſtro Credenziere rubricate dal Sopraintendente, conſervandole, e involumandole di tempo in tempo in Volume numerato per ſua cautela, dandone in ogni meſe debito al Caſſiere, e credito de' depoſiti, che ſarà queſti in Tavola ſotto la rubrica *alla R. C., e per eſſa allo Spettabile Sopraintendente di Porto Franco;* e ſotto la ſteſſa rubrica gli paſſerà in debito della Tavola, alla quale darà credito di tutte le ſpeſe, che ſi faranno, regiſtrando in altro Libro le polize, che dovrà egli formare colla preſcrizione data al Sopraintendente, ed inviando ogni quattro meſi al Governo per via del Tribunale del Real Patrimonio relazione con ſede negativa firmata di ſua mano di tutto il prodotto del riferito tempo di meſi quattro, delle ſomme depoſitate in detta Tavola, dell' eſpenſione ſeguitane, e di quanto reſta in eſſa Tavola ſotto la rubrica ſuddetta; ed in caſo, che dal Caſſiere non ſi foſſe in tutto depoſitato il prodotto, ma ne reſtaſſe in ſuo potere qualche ſomma, dovrà avvertirne tanto lo Spettabile Sopraintendente, quanto il Maeſtro Credenziere per fargliela depoſitare.

§. III. Nè al Razionale, nè ad altro Ufficiale del Porto Franco ſarà lecito di allontanarſi dalla Città ſenza eſpreſſa licenza del Sopraintendente, qualora l'aſſenza foſſe di pochi dì, nè eccedeſ-
ſe

Digitized by Google

se il termine di dieci giorni; e senza licenza del Vicerè qualora dovesse oltrepassar detto termine, sotto pena nell'uno, e nell'altro caso di privazione d'Ufficio, e di tre anni di Castello.

CAPITOLO XIV.

§. I. LE ragioni di Stallaggio per tutti i generi di mercanzie, che verranno da qualunque parte, e le ragioni di Ancoraggio, e Falancaggio per tutti gl'imbarchi, i quali arriveranno nel Porto di Messina da dentro, e da fuori Regno dovranno semplicemente pagarsi a tenore della Tariffa promulgata nel 1728., e riportata anche in fine delle presenti Istruzioni, incaricandosi in Real Nome gli Ufficiali, ed i Ministri a cui spetta di non fare, nè permettere la minima estorsione, o angaria sotto le pene più severe.

§. II. Pagato una volta il dritto di stallaggio delle mercanzie, che s'immettono per Porto Franco in Messina non si dovrà pagare nuovamente questo dritto nel caso, che le medesime cangiassero di proprietario o per vendita, o per baratto, o per altra ragione.

CAPITOLO XV.

TUtti i generi di mercanzie che saranno stati sottoposti alla quarantena nel Lazzeretto, dopo essersi pagato a ragione di stima il dritto dell'uno per cento potranno imbarcarsi di nuovo da' loro Proprietarj senza obbligo di ulteriore pagamento, qualora si estraggano per fuori Regno; coll' obbligo di pagare la ragione di stallaggio a seconda della Tariffa nel caso, che si vogliano immettere in Messina per Porto Franco; e coll'obbligo di pagare il tre per cento, come si è disposto al Capitolo IV. §. IX. quando si vogliano estrarre per dentro Regno: dichiarandosi espressamente, che fino a tanto, che i suddetti generi restino totalmente imbarcati di nuovo, o depositati in Messina per Porto Franco, debbano godere di quelle stesse immunità ed esenzioni, di cui avranno goduto nel tempo della dimora nel Lazzeretto.

CAPI-

Digitized by Google

CAPITOLO XVI.

TUtti i generi di mercanzie, che entreranno ne' magazzini dell' antico recinto, ancorchè fossero soggetti a gabelle, dovranno rimanervi affidati alla sola cura, e custodia de' loro proprietarj, i quali ne terranno liberamente le chiavi, come si è già disposto al §. X. Capitolo X., onde possano a loro piacere governarli, e venderli a chiunque loro aggradi o per infra Regno, o per fuori di esso, o per consumo in Città; senza che agli Arrendatarj delle Gabelle sia lecito di pretendere di tener chiave ancor' essi degli enunciati magazzini.

CAPITOLO XVII.

IL Sopraintendente, e tutti gli altri Ufficiali di Porto Franco dovranno nell' esercizio de' rispettivi impieghi osservare puntualmente le presenti Istruzioni sotto pena di privazione di Ufficio, ed altre al Sovrano Arbitrio riserbate.

DIODATO TARGIANI. ANTONINO ARDIZZONI. FERDINANDO GALIANI

Il Re si è degnato approvare in tutte le sue parti le presenti Istruzioni, Napoli 5. Settembre 1784.

Digitized by Google

TARIFFA

De' diritti da pagarsi in Messina per ogni sorta di mercanzie a titolo di Scala Franca calcolati alla ragione d' uno per cento, secondo la quale si regolano altresì quelli del Lazzeretto; e de' dritti sull' estrazion delle medesime per Regno, ragionati al tre per cento.

A

	Immissione, e Lazzeretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
ABrascio canne cento	3	9
Acacia il cantaro	9	27
Acciari il cantaro	1	3
Acciari d' inferior condizione il cantaro	16	2. 8
Accordellati di Barcellona la pezza	3. 10	10. 10
Acquavite la salma	10	1. 10
Affione, o sia Oppio il cantaro	24	2. 12
Agarico il cantaro	9	27
Aghi ogni cento migliaja	3. 10	10. 10
Almodatteri il cantaro	1. 16	5. 8
Aloe epatico il cantaro	9	27
Aloe socotrino il cantaro	4. 10	13. 10
Aloe cavallino il cantaro	4. 16	14. 8
Alume di Levante il cantaro	12	1. 16
di Roma	16	2. 8
Amandole dolci il cantaro	1.	3
Amandole amare il cantaro	15	2. 5
Ambra grigia, o sia Carabe in rottame	9	27
lavorata la libra	3	9
Amido il cantaro	12	1. 16
Amomo il cantaro	4	12
Anisi il cantaro	15	2. 5
Anacardi il cantaro	4	12
Angelica il cantaro	1	3
Anguille salate il cantaro	2	6
Argento vivo il cantaro	18	1. 24

E Arin-

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Aringhe affumate, e bianche il barile	12	1. 16
Arsenico il cantaro	1. 6	3. 18
Assa fetida il cantaro	1. 10	4. 10
B		
Baccalà il cantaro	15	2. 5
Bajette cento fila di Genova, e Napoli la pezza	2. 14	8. 2
strette di Fiandra, o Inghilterra la pezza	3	9
larghe di detto luogo la pezza	2	6
Balaustri il cantaro	1	3
Balsamo il cantaro	2	6
Balsamo in cocconi il cantaro	15	1. 15
Bande stagnate, o sia lande il barile di fogli 600.	3. 4	9. 12
Barracani di Francia la pezza	2. 10	7. 10
di Germania la pezza	1. 10	4. 10
di Smirne la pezza	15	2. 5
Mezzi Barracani di filo e lana la pezza	15	2. 5
Barzì della Selva Nuova il cantaro	1. 6	3. 18
Barzilletto il cantaro	16	2. 8
Belzoino il cantaro	12	1. 6
Barrette di Vietri ordinarie la dozzina	2	6
scarlatte fine la dozzina	15	2. 5
di Levante grandi e piccole la dozzina	18	2. 14
di Francia doppie scarlatte la dozzina	10	1. 10
Sengre la dozzina	5	15
di Germania la dozzina	8	1. 4
Biacca il cantaro	1. 6	3. 18
Bidellio il cantaro	3. 10	10. 10
Boccafini fini la pezza	4	12
ordinarj la dozzina	2	6
Bolo Armeno Orientale il cantaro	3	9
Bombole di vetro, e vetrame di Venezia il cassone	3	9
di cristallo la cassa ordinaria	5	15
Borace il cantaro	15	1. 15
Bordati d' Alessandria la pezza	1	3

Bor-

Digitized by Google

	Immiſſione, e Lazzaretto	Eſtrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Bordati di Smirne	2	6
fini di ſeta e cottone	6	18
Bottoni di ſtagno per ogni cento groſſe	1. 16	5. 8
Bottoni di rame per ogni cento groſſe	3. 10	10. 10
Bitume Giudaico il cantaro	2	6
Budelli di Tonno ſalato il cantaro	1	3
Burati la pezza	2. 8	7. 4
Burattoni la pezza	1. 10	4. 10
Buttarghe di Tuniſi il cantaro	3. 10	10. 10
di Regno il cantaro	2. 8	7. 4
C		
Cacao di Caracca il cantaro	4	12
di S. Domingo il cantaro	3	9
ſelvatico il cantaro	2. 10	7. 10
Cadìs la pezza	1. 16	5. 8
di Germania di canne ſei in circa la pezza	6	18
Caffè il cantaro	8	24
Calamandre di lungo tiro la pezza	1. 10	4. 10
ordinarie	18	2. 14
Calamai d' oſſo il cento	5	15
Calamo aromatico il cantaro	2. 8	7. 4
Caliſſie, o ſia Careſie la pezza	1. 4	3. 12
Calzette di Seta d' Inghilterra il pajo	5	15
d' altri Paeſi il pajo	3	9
di cottone di Smirne e Malta la dozzina	3	9
di mezza ſeta la dozzina	1. 10	4. 10
Calze di ſtame la dozzina	12	1. 16
appannate di Francia la dozzina	8	1. 14
di Napoli ordinarie la dozzina	4	12
Cambrai liſci, lavorati, e rigati la pezza	8	1. 4
di Fiandra la pezza	14	2. 2
Cameli per ognuno	4	12
Camellotti, o pelo di camelo di Francia d' aune 24. la pezza	1	3

	Immiſſione, e Lazzaretto	Eſtrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Cammellotti ſtretti ordinarj la pezza	12	1. 16
d'Inghilterra, o ſia pelo di Camelo la pezza	1. 10	4. 10
di Smirne la pezza	1	3
Cammellotti la pezza	2	6
Candele di ſego il cantaro	1. 4	3 12
di cera, e cera in formelle bianche	6. 10	19. 10
Canfora il cantaro	24	2. 12
Canape il cantaro	12	1. 6
in corina il cantaro	1	3
Cannavoſa la ſalma	7	1. 1
Cannavacci di Modica la balla di pezze due	1	3
di Regno di qualunque ſorta per ogni canne cento	2	6
Cannavacci per far vele per ogni canne cento	2. 10	7. 10
Canne d' archibuſo per ogni centinajo	12	1. 6
Canne d' India ogni cento	3	9
Cantarelli di vetro il migliaro	3	9
Cannella fina il cantaro	25	2. 15
Cannella garofalata, o matta il cantaro	4. 10	13. 10
Capelli per far perucche il cantaro	1	3
Cappelli d' Inghilterra la dozzina	2. 10	7. 10
di Francia la dozzina	2	6
d' Italia la dozzina	1. 4	3. 12
di Napoli la dozzina	6	18
di Caſtoro la dozzina	4. 10	13. 10
Caproni per ogni cento	3	9
Capronetti per ogni cento	1. 10	4. 10
Cappotti di lana di Levante, e Ponente per ognuno	2	6
Cardamomo maggiore il cantaro	6	18
minore il cantaro	1. 16	5. 8
Carta per ſcrivere di Venezia la caſſa di mazzi 24.	3	9
ſtampata la caſſa di mazzi 24.	4	12
fioretto la balla di riſme 32.	2. 10	7. 10
reale la riſma	10	1. 10
baſtarda la riſma	7	1. 1

Carta

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Carta torchina il mazzo	3	9
straccio la balla di risme 48.	1. 10	4. 10
larga la risma	1	3
dorata la risma	15	2. 5
a fuoco, o sia di Scio la risma	8	1. 4
Carta pecora il cantaro	2	6
Cartone, o Cartonello il cantaro	1	3.
Casciocavallo il cantaro	1. 4	3. 12
Cassia lignea il cantaro	4. 10	13. 10
in canna il cantaro	9	9
Castagne verdi e infornate la salma	6	18
mondate il cantaro	4	12
Castoreo il rotolo	15	2. 5
Carati franchi il cantaro	12	1. 6
Catrame di Levante il cantaro	6	18
di Ponente il cantaro	8	1. 4
Caviale il cantaro	2. 10	7. 10
Cera gialla d' ogni Paese il cantaro	6	18
Cera lacca, o sia di Spagna il cantaro	15	1. 15
Cerbetta, o sia sorbetta il cantaro	5	15
Cerchi di castagna d'ogni sorta per cento mazzi	2. 10	7. 10
Cerriti la pezza	1. 10	4. 10
China china, o sia corteccia il cantaro	24	2. 12
offuta il cantaro	16	1. 18
eletta il cantaro	16	1. 18
Chinetti la pezza	16	2. 8
Chiodi canali il barile	2	6
di peso il cantaro	1. 5	3. 15
Cinabro in pietra il cantaro	15	1. 15
Cinnamomo il cantaro	18	1. 24
Cioccolata il cantaro	7. 10	22. 10
Cipero il cantaro	3	9
Cocciniglia il cantaro	3. 10	10.
Coccole, o sia Galla di Levante il cantaro	2	6
Colla il cantaro	1	3
di pesce il cantaro	3.	9

Colla.

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Colla Quintida il cantaro	5. 10	16. 10
Coltelli con guaina la dozzina	3	9
Coltre indiane di Persia grandi l'una	1	3
piccole l' una	12	1. 16
ordinarie grandi d' altri luoghi l'una	10	1. 10
ordinarie piccole l'una	5	15
Cimino, o sia aniso il cantaro	12	1. 16
Confetture il cantaro	4. 10	13. 10
Corallo grezzo, o sia rustico il cantaro	9	27
lavorato il cantaro	2. 15	7. 15
Cordovane d' ogni qualità per ogni cento	3. 10	10. 10
colorate ogni cento	4	12
Corone di cristallo cento dozzine	1	3
di legno cento dozzine	3	9
Corterie il cantaro	1. 4	3. 12
Costo amaro il cantaro	6	18
Cottoni filati d' ogni Paese il cantaro	3. 10	10. 10
Cotton sodo il cantaro	2	6
Cottonine, o sia turbanti, o musoline la pezza	1	3
Coverte di lana, o sia schiavina di Levante, e Ponente l' una	3	9
Cremor di Tartaro il cantaro	3	9
Cresponi di Francia la pezza	1. 10	4. 10
di Germania la pezza	1	3
Cristalli di Boemia la cassa	6	18
Cristallo Montano il cantaro	3	9
Crivi di pelo di Germania il mazzo	2	6
di seta di Calabria, e Sicilia per ogni 100. canne	2	6
Cuscuma, o sia Curcuma il cantaro	2	6
Cutrai la pezza	9	27

D

Dante la pelle grossa	10	1. 10
la pelle sottile	5	15

Dat-

	Immissione, e Lazzaretto onze. tt. gr.	Estrazione per Regno onze. tt. gr.
Datteri il cantaro	1	3
impastati il cantaro	5	15
Dente d' Elefante il cantaro	4. 10	13. 10
Dimiti di Levante la pezza	2	6
Dobletti la pezza	7	1. 1
Dolci, e Confetture di Genova il cantaro	3. 10	10. 10
Droghetti un per l'altro la pezza	1. 10	4. 10
E		
Erba di Tinta il cantaro	6	18
Oricella il cantaro	1. 10	4. 10
Tè il rotolo	6	18
Ermesini la canna	5	15
Ermodatteri il cantaro	2	6
Euforbio il cantaro	3	9
F		
Fagiuoli la salma grossa	9	1. 7
Favetta la salma grossa	7	1. 1
Ferrandina di lana, e filo la pezza	1. 4	3. 12
Ferro di Svezia il cantaro	13	1. 19
di Venezia, Genova, e Germania il cantaro	15	2. 5
in base il cantaro	1	3
Fichi secchi il cantaro	4	12
Fiengreco il cantaro	1	5
Filo di Fiandra il rotolo	1. 5	3. 15
di Germania, o sia Salò la libbra	3	9
riccio di Napoli il rotolo	6	18
o sia filato di Levante, e Barbaria il cantaro	2	6
di Capra il cantaro	7. 10	22. 10
di stama il rotolo	5	15
Filo di rame il cantaro	5	16. 10

	Immiſſione, e Lazzaretto	Eſtrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Filo in bazzette, pezzette, e cortelline in barile —	2	6
Filonnente tela canne 100. ——	2	6
Fior di Noce moſcata, o ſia Macis il cantaro —	1. 15	4. 15
Firenzoli la pezza ——	9	27
Folio Montano il cantaro ——	4	12
Formaggi Piacentino, e Parmiggiano il cantaro —	3	9
d'Olanda, e d'Inghilterra il cantaro —	2. 10	7. 10
di Morea il cantaro ——	12	1. 16
di Sicilia il cantaro ——	15	2. 5
di Calabria il cantaro ——	1. 4	3. 12
Fottà, o ſia faſci di filato la dozzina ——	6	18
Friſci di Napoli la pezza ——	2	6
Frumenti di Levante la ſalma groſſa ——	12	1. 6
Frutti Canditi il cantaro ——	4. 10	13. 10
Funghi ſalati il cantaro ——	1. 4	3. 12
Funi d'erba, o ſia Libani la dozzina ——	12	1. 16
Fuſani la pezza ——	1. 7	4. 1
Fuſtani in ſorte per canne 100. ——	3	9
di Cremona, e Milano bianchi candidi di canne 10. 4. la pezza ——	12	1. 16
di canne 16. 4. la pezza ——	18	2. 14
G		
Galanga maggiore il cantaro ——	2. 8	7. 4
minore il cantaro ——	3. 10	10. 10
Galbano il cantaro ——	6	18
Galbi di Firenze la pezza ——	9	27
Galla di Levante groſſa il cantaro ——	2	6
della Corona minuta il cantaro ——	12	1. 16
Gallone d'oro la libbra ——	1. 16	5. 8
d'argento la libbra ——	1. 10	4. 10
Gargioli, o ſia Criſcioli per ogni cento caſe —	2	6
Garofali il cantaro ——	1. 6	3. 18
Giurgiolena il cantaro ——	12	1. 16
Gomine, capi, e cordaggi il cantaro ——	1. 4	3. 12

Gomma

	Immissione, e Lazzaretto (onze. tt. gr.)	Estrazione per Regno (onze. tt. gr.)
Gomma Arabica bianca il cantaro	3	9
Copale il cantaro	4	12
Arabica rossa il cantaro	1. 4	3. 12
Elemi il cantaro	4	12
Adracante il cantaro	4	12
Serafica il cantaro	6	18
Alacca il cantaro	6	18
fina il cantaro	27	2. 21
Sagopeno, Apopanago, e Assafetida il cantaro	6	18
Taccamacca il cantaro	3	9
Gutta, o sia Gutta Gomma il cantaro	10	1
Galbano il cantaro	6	18
Granone, o sia grano d' india la salma	8	1. 4
Granati grezzi, o rustici il cantaro	3	9
lavorati il migliaro	3	9
Guarnizioni d' oro		
d' argento		
di filo		

Se ne farà la stima secondo la loro qualità, con regolare il dritto alla ragione d' uno per cento.

I

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
Incenso il cantaro	3	9
terra d' incenso il cantaro	13	1. 19
Incordellati di Genova la pezza	3	9
Indiane di Persia di canne sei la pezza	10	1. 10
di canne tre la pezza	5	15
ordinarie di canne sei la pezza	6	18
di canne tre in giù la pezza	3	9
di Germania di tutto cottone la pezza	12	1. 16
di Germania di filo, e cottone di canne sei la pezza	7	1. 1
di Levante strette, ordinarie per fodera di canne sei la pezza	3	9

	Immiſſione, e Lazzaretto	Eſtrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Indiane in ſcudi, o ſcacchi fini per una	10	1. 10
piccole per una	5	15
ordinarie grandi per una	5	15
piccole per una	3	9
Indigo Lauro di Spagna il cantaro	20	2
di America, e Bagatello il cantaro	12	1. 6
di Aleppo, e Barbaria il cantaro	6	18
Intrita il cantaro	1	3
Irios il cantaro	2	6

L

Lame di ſpada la dozzina	12	1. 6
Lande lamiere il cantaro	1. 5	3. 15
Lane di Smirne lavate il cantaro	1	3
di Smirne ſporche il cantaro	13	1. 19
di Morea, e Negroponte il cantaro	12	1. 16
d'Aleſſandria, Cipro, e Barbaria ſporca il cantaro	1. 3	3
di Roma il cantaro	15	2. 5
di Spagna il cantaro	2	6
Lanetta di Levante la pezzotta	3	9
Lapis lazzuli il cantaro	2	6
Amadico, e Giudaico	12	1. 6
Lardi il cantaro	1. 4	3. 12
Laſtre di vetro la caſſa 600.	1. 5	3. 15
Latta di ottone il cantaro	6	18
Laudano il cantaro	4. 10	13. 10
Legnami Tedeſchi una botte	6	18
di tratto per ogni tratto	4	12
di carro per carri cento	5	15
di torno, cioè martuggi grandi, e piccoli, triſpidi grandi, e piccoli, aſte, pale, ed altro ſimile il carico	3	9
Legno verzino il cantaro	1. 10	4. 10
buſſo il cantaro	5	15

Legno

	Immissione, e Lazzaretto (onze. tt. gr.)	Estrazione per Regno (onze. tt. gr.)
Legno santo il cantaro	15	2. 5
scotano, o sia lignello il cantaro	3	9
campeccio il cantaro	15	2. 5
di botte per cento carri	12	1. 6
di carratelli per cento carri	6	18
di Quartaroli per cento carri	3	9
di Barile per cento carri	1. 10	4. 10
di stantaroli di palmi 12. il cento	1	3
di palmi 8. il cento	12	1. 16
Lenticchie la salma grossa	1	3
Libani la dozzina	12	1. 16
Limatura di ferro il cantaro	12	1. 16
Lime in paglia il mazzo	1	3
Lini di Alessandria d' ogni sorte il cantaro	1. 4	3. 12
Linosa la salma	7	1. 1
Luci di cristallo di quarti 4½ l'una	12	1. 16
di quarti 4.	8	1. 4
di quarti 3½	6	18
di quarti 3.	5	15
di quarti 2½	3	9
con stagnolo, e cornice dorata		

Si deve fare la stima, secondo la loro grandezza, e qualità, regolandone il dritto all'uno per cento.

M

	Immissione, e Lazzaretto (onze. tt. gr.)	Estrazione per Regno (onze. tt. gr.)
Mandole dolci il cantaro	1	3
amare il cantaro	15	2. 5
Manna di Sicilia il cantaro	6	18
di Calabria il cantaro	5	15
Manne, o sia Lino pettinato il cantaro	2. 10	7. 10
Manteca di Levante e Sicilia il cantaro	1. 10	4. 10
d'Inghilterra e Olanda il cantaro	2. 10	7. 10
Matreperle per ogni centinajo	1	3
Marabolane di tutte sorti il cantaro	2. 10	7. 10
Marchesita d'argento il cantaro	4. 10	13. 10

F 2 Mar-

	Immiffione, e Lazzaretto	Eftrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Marrocchini la dozzina	14	2. 2
Martico il cantaro	1. 4	3. 12
Marzapani la botte	3. 10	10. 10
Maftica eletta il càntaro	6	18
Mecoacan il cantaro	5	15
Mele il cantaro	1. 2	3. 6
hero il cantaro	14	2. 2
Metallo battuto di Germania per cento libretti	1. 4	3. 12
Miglio la falma groffa	12	1. 16
Minio di Levante il cantaro	2	6
di Ponente il cantaro	1. 4	3. 12
in pane il cantaro	2	6
in veffica il cantaro	2. 8	7. 4
Mirra eletta il cantaro	6	18
Majocardi di Levante la pezzotta	3	9
Mogarbini la pezza	3	9
Mommie il cantaro	3	9
Mompariglie, o fia Panpaniglie la pezza	15	2. 5
Mortella la falma	3	9
Morali di Venezia grandi per ogni centinajo	1. 10	4. 10
mezzi il cento	15	2. 5
più piccoli il cento	10	1. 10
Morena in gelatina il cantaro	15	2. 5
Morfilli di Tonno il cantaro	1. 15	5. 5
Mofco netto di veffiche l' oncia	15	2. 5
in veffiche l' oncia	8	1. 4
Murfia, o Terraglio di Genova per cento dozzine	5	15
ordinaria per dozzine cento	2. 10	7. 10
in vafi, o fiano cannate per cento dozzine	5	15
Murfia di Napoli in piatti il migliajo	1	3
in capi per ogni centinajo	12	1. 16
Mufciumao il cantaro	2	6
Muffoline la pezza	1. 10	4. 10
ordinarie	18	2. 14

Na-

N

	Immissione, e Lazzaretto (onze. tt. gr.)	Estrazione per Regno (onze. tt. gr.)
Nastri d'Accia, o siano Cordelli di quattro dozzine il mazzo	6	18
Nero di fumo il cantaro	10	1
Nocciuole la salma	10	1. 10
Noci vomiche il cantaro	3	9
Noci moscate il cantaro	24	2. 12
Noci la salma	8	1. 4

O

Occhi di granchj il cantaro	15	1. 15
Olio il cafiso	2	6
di noce moscata il cantaro	1. 20	5
di spigo il cantaro	1. 20	5
di noce il cantaro	2. 10	7. 10
di lino il cantaro	15	2. 5
Oppio il cantaro	20	2
Orpimento in pietra il cantaro	16	2. 8
limpido, e macinato il cantaro	1. 10	4. 10
Orzo la salma	6	18
Oro falso filato la libbra	3	9
Ossa di bovi il cantaro	6	18
Osso di Balena il cantaro	12	1. 6
per lanterne il barile di cento doz.	1. 10	4. 10
di Cervo il cantaro	1. 10	4. 10
di Bufalo il cantaro	1	3
Ottone in piancia il cantaro	6	18
Ova di tonno il cantaro	3	9

P

Padelle di ferro il cantaro	1. 10	4. 10
Pale di ferro per ogni centinajo	1. 7	4. 1
Palamiti la pezza	12	1. 16
Panni d'Inghilterra, prima, e seconda sorte, e Olanda all'uso d'Inghilterra la pezza	7	21

Panni

	Immiffione, e Lazzaretto	Eftrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Panni Londres fini, e ordinarj la pezza	4	12
d'Olanda fini di lungo tiro la pezza	8	24
Segovie d'Olanda, e Spagna la pezza	12	1. 6
ventiquatrini di Barcellona la pezza	6	18
ventiduini la pezza	5	15
fedicini la pezza	4. 10	13. 10
fgarlattoni la pezza	15	1. 15
fgarlatti la pezza	12	1. 6
di feo la pezza	2	6
Carcaffoni la pezza	2	6
Reali la pezza	2	6
Romani la pezza	2	6
di Genova la pezza	6	18
Padovani la pezza	7	21
Pafta di Regolizia il cantaro	1	3
Pece bianca il cantaro	8	1. 4
nera il cantaro	6	18
Pelli di martore per ogni centinajo	9	27
di volpe per ogni centinajo	1. 10	4. 10
alacche per ogni centinajo	4. 10	13. 10
d'agnello per ogni centinajo	5	15
di cerviotto la dozzina	4	12
di coniglio il migliajo	1. 10	4. 10
di gatti di montagna per ogni centinajo	12	1. 16
di pecore e capre per ogni centinajo	2. 12	7. 16
Pelo di caftoro il cantaro	12	1. 6
di camelo il cantaro	3	9
di coniglio il cantaro	9	27
Peluzzi la pezza	1. 15	5. 5
Pennacchi primi il mazzo	10	1. 10
fecondi	7	1. 1
terzi	5	15
Penne da fcrivere il migliajo	5	15
Pepe il cantaro	3	9
longo il cantaro	4	12
Perpetuani la pezza	6	18

Pe-

Digitized by Google

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Perucche cento	24	2. 12
Pesce salato diverso il barile	1	3
Pettini d'avorio il cantaro	1	3
Piattini di rossetto cento	3	9
Pignoli il cantaro	1. 4	3. 12
Pilatro di Levante il cantaro	2	6
Piombo il cantaro	12	1. 16
Pistacchi il cantaro	1. 4	3. 12
Platona in foglia la cassetta	12	1. 16
Polipodio il cantaro	1. 4	3. 12
Polvere il cantaro	2	6
Polvere di cipro il cantaro	1	3
Porcellana di Genova la dozzina	1	3
Porcellane fine la cassa	12	1. 6
Porporina il cantaro	2. 10	7. 10
Prune brugnole il cantaro	1. 10	4. 10
Presciutti il cantaro	1. 4	3. 12
Precipitato il cantaro	8	24

Q

Quincaglie o Chinchaglie la botte	6	18
Quoja bufali di Costantinopoli per uno	8	1. 4
d' inferior condizione, e bufalotti per uno	4	12
Bufali d'Alessandria per uno	6	18
d'inferior condizione, e bufalotti per uno	3	9
Cameli per uno	3	9
Tori di Costantinopoli, e Smirne per uno	4	12
Tori, e vacche d'ogni Paese per uno	3	9
d'India, o siano spingardi pelosi per uno	6	18
Tori, e Vacche pelose di Tunis per uno	2	6
Bufali conce con sale di Smirne, e Costantinopoli per uno	12	1. 16
Tori conci con sale di detti luoghi per uno	6	18
Tori e vacche conce di Tunis per uno	3	9
Teste di cuoja per ogni cento	1. 4	3. 12

Rame

R

	Immissione, e Lazzaretto			Estrazione per Regno		
	onze.	tt.	gr.	onze.	tt.	gr.
Rame in pane il cantaro	4			12		
lavorato il cantaro	6			18		
vecchio il cantaro	4.	10		13.	10	
Rasce la pezza	7			21		
mezze Rasce la pezza	5			15		
Rasoj per radere il mazzo		1			3	
Regolizia in pastello il cantajo		18		2.	14	
in radiche		2			6	
Reobarbaro il cantaro	1			3		
Retargirio, o sia litargirio il cantaro	1.	4		3.	12	
Riso d' ogni luogo il cantaro		9		1.	7	
Ritaglie di quoja il cantaro		6			18	
Rovesci di Firenze la pezza	8			24		
Ruote d' archibugio o fucile il cento		6			18	

S

	Immissione, e Lazzaretto			Estrazione per Regno		
	onze.	tt.	gr.	onze.	tt.	gr.
Sagrino una pezza intiera	1.	4		3.	12	
mezza pezza		12		1.	16	
Saje Imperiali la pezza		18		2.	14	
Sgarlate	1.	10		4.	10	
di Bergamo e Milano la pezza	3.	10		10.	10	
dl Gubbio la pezza	1.	7		4.	1	
cardille la pezza		12		1.	16	
scirone la pezza	1			3		
della Costa la pezza	2.			6		
Sal armoniaco il cantajo	2.	10		7.	10	
Salsiccie il cantaro	1.	4		3.	12	
Sale grosso la salma		3			9	
macinato la salma		6			18	
Sal nitro il cantaro	2			6		
Saracche il barile		18		2.	14	
Salga la pezza	2.	8		7.	4	
Salmone pesce il barile	2			6		
Salonicchi larghi la pezza		3			9	
stretti ogni cento pezzi	7			21		

Salsa

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Salsa pariglia il cantaro	24	2. 12
Sandalo bianco il cantaro	3	9
citrino il cantaro	4	12
rosso il cantaro	1	6
Sandaraca il cantaro	4. 10	13. 10
Sangue di Drago il cantaro	15	1. 15
Sangalli e sangalline la pezza	4	12
Sapone bianco e nero il cantaro	1	3
mollo il cantaro	12	1. 16
Sarde angiove il barile	1	3
feminelle il barile	12	1. 16
Sarsa colla il cantaro	4. 10	13. 10
Sasso frasso il cantaro	2. 10	7. 10
Scagliola à salma grossa	15	2. 5
Scialappa il cantaro	9	27
Scamonea il cantaro	18	1. 24
Schiavine ognuna	2	6
Scotti d'ogni sorte la pezza	1. 4	3. 12
Scottini la pezza	1	3
Sedie di paglia di Napoli la dozzina	6	18
Semen-calvi il cantaro	2. 10	7. 10
Sementina o Semensanti il cantaro	4. 10	13. 10
Sena in fogli il cantaro	2. 8	7. 4
Serratura d'avorio il cantaro	3	9
d'osso il cantaro	6	18
Seta di Levante la libbra	3	9
ordinarie di Levante	2	6
Setole di porco il cantaro	1. 4	3. 12
di pennelli il cantaro	1	3
Sevo il cantaro	1	3
Smaltino di Ponente il cantaro	3	9
d'altri luoghi il cantaro	2. 10	7. 10
Soppressate il cantaro	1. 10	4. 10
Soppressatelle di pesce il cantaro	1. 15	5. 5
Sorra il barile	1. 10	4. 10
Spago il cantaro	2	6

G Spec-

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Specchi d' Ebreo la dozzina	15	2. 5
di mezzo Ebreo la dozzina	8	1. 4
Spico nardo il cantaro	1	3
Spica Celtica il cantaro	3	9
Spille e merci di Germania la botte	9	27
Spille il ducato	1	3
Spumiglie la pezza	1. 10	4. 10
Spugne di Smirne il cantaro	2	6
di Tripoli il cantaro	1. 5	3. 15
Stagno lavorato il cantaro	4	12
in verghe il cantaro	3	9
Stamette, o sia Staminette la pezza	15	2. 5
di lana, e seta la pezza	2. 10	7. 10
Stamette pezzettine piccole	9	1. 7
Stamine negre di Francia la pezza	3	9
Stinchi marini il cantaro	15	1. 15
Stoccofisso pesce il cantaro	15	2. 5
Storace in pane il cantaro	3. 10	10. 10
in semola, o sia lacrima il cantaro	4. 10	13. 10
liquido il cantaro	3	9
Stracce di seta di Smirne, ~~e Tripoli il cantaro~~	3	9
Strutto il cantaro	1. 5	3. 15
Sublimato il cantaro	18	1. 24
Suola concia di Ponente il cantaro	2. 10	7. 10

T

Tabacco di Spagna in polvere la libbra	2	6
in foglia il cantaro	1	3
Brasile il cantaro	3	9
di Francia in corda il cantaro	1	3
Clerac in corda il cantaro	2. 10	7. 10
Tamarindi il cantaro	2	6
Tappeti d' ogni sorte.		

Se ne farà la stima secondo la loro grandezza, finezza, e ricchezza, regolandone il dritto all'uno per cento.

Ta-

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Tarantole la pezza	1. 10	4. 10
Tartaro il cantaro	6	18
Tartaruche il cantaro	1. 15	4. 15
Tavole di Venezia per ogni centinajo d' ogni bollo	3	9
di Fiume per ogni centinajo	18	2. 14
di Calabria d' ogni sorte	1	3
Tele d' Olanda a facchetto di canne otto la pezza	2	6
Olandinette in facchetta la pezza	18	2. 14
Mezze Olande piegate in largo la pezza	1. 16	5. 8
Tele battiste di Fiandra la pezza	1. 6	3. 18
di Germania la pezza	13	1. 19
Brettagnette a bastone, o sieno bastonetti, che ogni due bastonetti fanno una pezza	7	1. 1
sedicine a ventine la pezza	13	1. 19
ventiquattro a 32 la pezza	1. 1	3. 3
Costanze la pezza	2	6
di Trois la pezza	1	3
roane tinte di canne 11 la pezza	12	1. 16
cenerine, e giallette la pezza	12	1. 16
Ortichelle di canne 9. 4. la pezza	9	1. 7
d' imballare la pezza	10	1. 10
occhietti la pezza	15	2. 5
montagne, torchine, caffesie di canne 9. la pezza	3	9
battanoni bianche, e torchine ogni cento pezze	6	18
a cannolo di canne sei la pezza	3	9
di canne otto la pezza	5	15
Calamandre di filo e filo la pezza inticra di canne dieciotto	15	2. 5
di Calabria di canne cento	2	6
Terebinto, o sia Trementina grossa il cantaro	1. 10	4. 10
Terligi la pezza	7	1. 1

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Terligi di Germania bianchi curati la pezza	9	1. 7
Terra oriana, il cantaro	7	21
sigillata il cantaro	3	9
di cera il cantaro	1. 10	4. 10
rossa il cantaro	7	1. 1
Tonnina sottile il barile	1	3
grassame d'ogni sorte il barile	15	2. 5
Torchinetto, o sia Azzurro il cantaro	3	9
Tovaglie, e Salviette di Fiandra damascate, *da stimarsi secondo la loro grandezza, e finezza, e regolarsi il dritto all' uno per cento.*		
Turbitti scannellati il cantaro	27	2. 21
Tuzia il cantaro	6	18

V

Vacchette di Fiandra il cantaro	5	15
di Smirne l' una	3	9
Vele di Vascello per canne cento	2. 10	7. 10
Veli bianchi lisci per canne cento	3	9
bianchi, o negri damascati di Fiandra la canna	4	12
Velluto la canna	18	2. 14
Vellutini la canna	8	1. 14
Ventre, e budelli salati il barile	1	3
Verde Porro il cantaro	1. 16	5. 8
Verderame il cantaro	3	9
Vetri di Napoli la botte	15	2. 5
di Palermo la cassa	10	1. 10
Vino la salma	3	9
Violetto il cantaro	15	2. 5
Vitellini d' Inghilterra il mazzo a dozzina	15	2. 5
conci di Smirne, e Bazano l'uno	2	6
di Germania la dozzina	9	1. 7
Vitriolo di Levante, o sia Pietra Torchina il cantaro	5	15

Vi-

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
	onze. tt. gr.	onze. tt. gr.
Vitriolo di Cipro il cantaro	5	15
bianco Romano	1	3
ordinario il cantaro	5	15
Uve, e passolini di Lipari il barile	4	12
del Zante, e Cefalonia la botte, o sia stipa	2	6
in sacchi ogni sacco	10	1. 10

Z

	Immissione, e Lazzaretto	Estrazione per Regno
Zafferano di Solmona il cantaro	1. 18	4. 24
di Levante il cantaro	15	2. 5
Zaffrone il cantaro	2. 10	7. 10
Zeduaria il cantaro	4. 10	13. 10
Zenzero il cantaro	2	6
Zibetto la libbra	3	9
Zibibbi di Calabria, e Levante il cantaro	9	1. 7
Zucchero bianco il cantaro	2	6
in pane il cantaro	2. 15	8. 6
mascavato il cantaro	1. 4	3. 12

Capitando mercanzie, che non sieno dichiarate nella presente Tariffa; dovranno soggiacere alla stima, per calcolarsi su di esse il dritto dell' uno per cento, intendendosi altresì per quelle robe, le quali si vendono a cantaro, il peso debba regolarsi secondo il costume di quella Città di Messina.

DIODATO TARGIANI. ANTONINO ARDIZZONI. FERDINANDO GALIANI.

Il Re si è degnato approvare la presente Tariffa in tutte le sue parti. Napoli 5. Settembre 1784.

GIOVANNI ACTON.

586601

SBN

Digitized by Google

Digitized by Google





Digitized by Google

